

N. 19 DEL 29.07.2014

OGGETTO: ART.1 COMMA 136 LEGGE N.56/2014 - RIDETERMINAZIONE ONERI CONNESSI CON LE ATTIVITÀ IN MATERIA DI STATUS DEGLI AMMINISTRATORI LOCALI.

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO che il giorno 25 maggio 2014 hanno avuto luogo le votazioni per l'elezione diretta del Sindaco e del Consiglio comunale;

VISTO il verbale del 26 maggio 2014 dell'adunanza dei presidenti delle sezioni, il quale ha concluso le operazioni elettorali del 25 maggio 2014 ed ha proceduto alla proclamazione degli eletti a Sindaco ed a n. 9 consiglieri comunali;

VISTA la Legge 7 aprile 2014, n. 56 – “Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni dei comuni”;

VISTO l'articolo 16, comma 17, del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, così come modificato dal comma 135 dell'art. 1 della legge 7 aprile 2014, n. 56, mediante il quale per i comuni con popolazione fino a 3.000 abitanti, il consiglio comunale è composto, oltre che dal sindaco, da dieci consiglieri e il numero massimo di assessori è stabilito in due;

VISTO l'art. 1, comma 136, della Legge 7 aprile 2014, n. 56, per effetto del quale, comuni interessati dalla disposizione di cui al comma 135 precedente provvedono, prima di applicarla, a rideterminare con propri atti gli oneri connessi con le attività in materia di status degli amministratori locali, di cui al titolo III, capo IV, della parte prima del testo unico, al fine di assicurare l'invarianza della relativa spesa in rapporto alla legislazione vigente, previa specifica attestazione del collegio dei revisori dei conti;

CONSIDERATO l'articolo 16, comma 17, del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, nel testo precedente all'entrata in vigore della legge 7 aprile 2014, n. 56, stabiliva per i comuni con popolazione fino a 3.000 abitanti, il consiglio comunale è composto, oltre che dal sindaco, da sei consiglieri e il numero massimo di assessori è stabilito in due;

RITENUTO, quindi, dovere provvedere in merito, atteso che il comune di Borgolavezzaro ricade nella fattispecie di cui ai commi 135 e 136 sopra richiamati;

VISTA la Circolare 24.04.2014 n. 6508 – Ministero dell'Interno – Legge 7 aprile 2014, n. 56 – “Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni dei comuni” che precisa

- La rideterminazione degli oneri si applica con riferimento alla composizione numerica prevista dall'art.16 del D.L.n.138/2011 anche agli Enti nei quali non avendo rinnovato il Consigli comunali non è stata applicata la riduzione del numero dei Consiglieri;
- Gli atti che rideterminano gli oneri connessi con le attività in materia di status degli amministratori locali sono deliberati dal Consiglio Comunale ai sensi dell'art.42 comma 2 lett.i);

- L'obbligo può essere assolto dai nuovi organi consiliari nel corso della prima seduta fermo restando che l'invarianza della spesa dev'essere assicurata a far data dalla proclamazione degli eletti;
- Ai fini dell'individuazione del parametro da prendere come riferimento rispetto all'invarianza della spesa non devono essere considerati gli oneri per i permessi retribuiti, nonché gli oneri previdenziali assicurativi per la loro estrema variabilità collegata all'attività lavorativa dell'amministratore, mentre restano incluse nel computo di detti oneri le indennità e i gettoni, le spese di viaggio e quelle sostenute per la partecipazione alle associazioni rappresentative degli enti locali, disciplinate dagli artt. 84 e 85, comma 2, del TUOEL.

ATTESO che le disposizioni che regolano le indennità degli amministratori comunali e degli altri enti locali sono stabilite dall'art. 82 del T.U. approvato con il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e la loro misura è definita, con le modalità di applicazione, dal regolamento emanato con il DM 4 aprile 2000, n. 119;

VISTO il decreto del Ministero dell'Interno 4 aprile 2000 n. 119, con il quale si approva il Regolamento recante norme per la determinazione della misura dell'indennità di funzione e dei gettoni di presenza per gli amministratori locali, a norma dell'art. 23 della legge 3 agosto 1999 n. 265 (ora art. 82 del t.u.e.l. n. 267/2000);

CONSIDERATO che l'articolo unico della legge 23 dicembre 2005, n. 266, al comma 54 ha disposto "per esigenze di coordinamento della finanza pubblica" la rideterminazione in riduzione nella misura del 10%, rispetto all'ammontare risultante al 30 settembre 2005, delle indennità di funzione "spettante" ai Sindaci, ai componenti degli organi esecutivi e le indennità e gettoni di presenza "spettanti" ai consiglieri comunali;

VISTO il parere della Corte dei Conti – Sezione riunite in sede di controllo n. 1 del 12/01/2012 che al punto conclusivo stabilisce che *"5. Ritengono, dunque, conclusivamente queste Sezioni Riunite che, all'attualità, l'ammontare delle indennità e dei gettoni di presenza spettanti agli amministratori e agli organi politici delle Regioni e degli Enti locali, non possa che essere quello in godimento alla data di entrata in vigore del citato DL 112 del 2008, cioè dell'importo rideterminato in diminuzione ai sensi della legge finanziaria per il 2006; ritengono altresì di richiamare come l'intera materia concernente il meccanismo di determinazione degli emolumenti all'esame è stata da ultimo rivista dall'art. 5, comma 7, del DL 78 del 2010, convertito nella legge 122 del medesimo anno, che demanda ad un successivo decreto del Ministro dell'Interno la revisione degli importi tabellari, originariamente contenuti nel d.m. 4 agosto 2000 n. 119 sulla base di parametri legati alla popolazione, in parte diversi da quelli originariamente previsti. Ad oggi, il decreto non risulta ancora approvato e deve pertanto ritenersi ancora vigente il precedente meccanismo di determinazione dei compensi.*

Alla luce del quadro normativo richiamato e della ratio di riferimento, nonché di tutte le argomentazioni che precedono, ritengono altresì queste Sezioni riunite che la disposizione di cui all'art. 1, comma 54 legge n. 266/2005 sia disposizione ancora vigente, in quanto ha prodotto un effetto incisivo sul calcolo delle indennità in questione che perdura ancora, e non può essere prospettata la possibilità di riespandere i valori delle indennità così come erano prima della legge finanziaria 2006; ed essendo il DL n. 78 finalizzato al contenimento della spesa pubblica, di tale vigenza dovrà tenersi altresì conto all'atto della rideterminazione degli importi tabellari dei compensi relativi, nel senso che quanto spettante ai singoli amministratori non potrà, in ogni caso, essere superiore a quanto attualmente percepito."

RICHIAMATO inoltre l'art. 5, comma 7 del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazione nella legge 30 luglio 2010. N. 122, secondo cui: *“Con decreto del Ministro dell'interno, adottato entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto-legge, ai sensi dell'articolo 82, comma 8, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, gli importi delle indennità già determinate ai sensi del citato articolo 82, comma 8, sono diminuiti, per un periodo non inferiore a tre anni, di una percentuale pari al 3 per cento per i comuni con popolazione fino a 15.000 abitanti e per le province con popolazione fino a 500.000 abitanti, di una percentuale pari al 7 per cento per i comuni con popolazione tra 15.001 e 250.000 abitanti e per le province con popolazione tra 500.001 e un milione di abitanti e di una percentuale pari al 10 per cento per i restanti comuni e per le restanti province. Sono esclusi dall'applicazione della presente disposizione i comuni con meno di 1.000 abitanti. Con il medesimo decreto è determinato altresì l'importo del gettone di presenza di cui al comma 2 del citato articolo 82, come modificato dal presente articolo. Agli amministratori di comunità montane e di unioni di comuni e comunque di forme associative di enti locali aventi per oggetto la gestione di servizi e funzioni pubbliche non possono essere attribuite retribuzioni, gettoni, e indennità o emolumenti in qualsiasi forma siano essi percepiti”*;

ATTESO che il decreto di cui al citato art. 5, comma 7 del dl n. 78/2010 non risulta essere emanato;

DATO ATTO che in applicazione delle disposizioni normative richiamate i gettoni di presenza e le indennità sono quantificati negli importi qui di seguito indicati:

Carica	Indennità rideterminata al 30 settembre 2005 (-10%)	Indennità al 25 maggio 2014
Sindaco	1.301,47	900,00
Vice sindaco	260,30	234,27
Assessore	195,22	175,70
Consigliere	16,27	16,27

ATTESO che la misura delle indennità è dimezzata per i lavoratori dipendenti che non hanno richiesto l'aspettativa ai sensi dell'art. 82, ultima alinea, del T.U. approvato con il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

VISTO, altresì, il decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, nella legge 6 agosto 2008, n. 133, che contiene alcune disposizioni che incidono sulla razionalizzazione dei costi di rappresentanza degli enti locali, prevedendo, per gli enti che non hanno rispettato il patto di stabilità dell'anno precedente, la riduzione del 30% delle indennità di funzione e dei gettoni di presenza;

RITENUTO necessario rideterminare gli oneri connessi con le attività in materia di status degli amministratori locali, di cui trattasi, ai sensi dell'art. 42, comma 2, lettera i) del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, fermo restando che l'invarianza di spesa dovrà essere assicurata a far data dalla proclamazione degli eletti;

ACQUISITI i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile, rispettivamente dal responsabile del servizio affari istituzionali e dal responsabile dell'area economico-finanziaria;

VISTA l'attestazione del 24.07.2014 rilasciata dall'organo di revisione;

VISTO il T.U. delle legge sull'ordinamento degli enti locali, approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

VISTO lo Statuto Comunale;

VISTO il Regolamento di Contabilità;

OSSERVATO il giusto procedimento ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241;

A VOTI UNANIMI resi per alzata di mano dai Consiglieri presenti e votanti;

DELIBERA

Per le motivazioni in premessa specificate che in questo atto vengono richiamate per costituirne parte integrante ed essenziale,

- 1) DI RIDETERMINARE gli oneri connessi con le attività in materia di status degli amministratori locali, inerenti l'indennità *di funzione "spettante" al sindaco ed agli assessori comunali, nonché ai gettoni di presenza "spettanti" ai consiglieri comunali ed alle utilità comunque denominate spettanti per la partecipazione ad organi collegiali dei soggetti predetti nei termini seguenti:*

Carica	Indennità al 25 maggio 2014	Rideterminazione art.1 comma 136 legge n.56/2014
Sindaco	900,00	900,00
Vice sindaco	234,27	180,00
Assessore	175,70 (x 3 assessori)	135,00(x 1 assessore)
Consigliere	16,27 (x6 consiglieri)	10,84 (x 9 consiglieri)

- 2) DI ASSICURARE con la predetta rideterminazione, l'invarianza della relativa spesa, in rapporto alla legislazione previgente di cui all'articolo 16, comma 17, del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, prima dell'entrata in vigore della legge 7 aprile 2014, n. 56, secondo il quale per i comuni con popolazione superiore a 5.000 e fino a 10.000 abitanti, il consiglio comunale si componeva, oltre che dal sindaco, da dieci consiglieri e il numero massimo di assessori era già stabilito in quattro;
- 3) DI DARE ATTO che degli oneri derivanti dal presente provvedimento troveranno adeguata previsione nel bilancio di previsione 2014
- 4) DI DEMANDARE alla Giunta, nei limiti degli importi massimi fissati al precedente punto 1, la rideterminazione delle indennità di Sindaco e assessori in applicazione delle disposizioni richiamate in premessa;
- 5) DI DICHIARARE, a voti unanimi e separati, il presente atto immediatamente eseguibile, ex art. 134, 4° comma del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.